

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata

ONOREVOLI SENATORI. – Il Ministro della difesa ha reso pubblica nel maggio 1988 la circolare applicativa della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Tale legge prevede all'articolo 10 che lo studente possa rinviare il servizio di leva di un solo anno dopo il completamento del corso legale di studi.

Sono comprensibili le ragioni di carattere militare che hanno portato all'approvazione di quell'articolo, ma forse non ne sono state sufficientemente valutate le conseguenze negative per il corso di studi degli universitari.

Il dibattito acceso tra gli studenti in molte università italiane testimonia che è

stata recepita come molto dannosa la suddetta norma che antepone gli interessi del Ministero della difesa a quelli degli studenti.

Innumerevoli sono state le prese di posizione contro la norma e le richieste rivolte al Ministero e alle forze politiche perchè si ritorni alla precedente legislazione.

Statisticamente appare chiaro come il conseguimento della laurea per la maggior parte degli studenti avvenga in tempi minimi che superano il massimo previsto dalla legge del 1986, senza tener conto che è spesso la carenza di strutture didattiche adeguate nelle università a causare ritardi e disagi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, la larga fascia di studenti universitari che sono costretti a lavorare per mantenersi agli studi verrebbe direttamente e pesantemente penalizzata, trovandosi nella condizione di non potere comunque svolgere il corso di studi nei tempi curricolari.

I dati ISTAT sulle percentuali di studenti che si laureano entro un anno dal termine del corso legale sono significativi e da prendere nella massima considerazione.

Citiamo sinteticamente alcuni dati per gruppi di corsi di laurea che a nostro

avviso giustificano il presente disegno di legge:

Corsi di laurea	Percentuale di laureati nei tempi previsti dalla legge del 1986
Gruppo scientifico	34,5
Gruppo medico	47,2
Gruppo ingegneria	31,3
Gruppo agrario	23,5
Gruppo economico	32,4
Gruppo politico-sociale	33,5
Gruppo letterario	29,9
Gruppo giuridico	34,3
Diplomi	34,5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 19, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole da: «un anno» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2. Nell'articolo 19, sesto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, dopo il n. 1) sono inseriti i seguenti:

«2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore».

3. Nel citato articolo 19, sesto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, al n. 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o debbano concorrere all'assegnazione di borse di studio per il dottorato di ricerca».

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.